



COMUNE DI CARUGATE
Provincia di Milano
SETTORE VI° AMBIENTE

**PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL
TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2010**

ORD. N. 11 / 2010 del 08.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° - AMBIENTE

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Milano;

Considerati comunque trascurabili all'atto delle attuali conoscenze i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, la sua infestazione, per le specifiche caratteristiche biologiche e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta adottando tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la proposta dell'ASL Milano 2 della Provincia di Milano che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.07.1934, n. 1265;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42 /1993;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2010 del 02.01.2010;

ORDINA

A tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali di Carugate di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumoli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovotrappole gestite dal Comune e dall'ASL, per il monitoraggio dell'infestazione;
- **introdurre** nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivi, tipo pesci rossi;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare ristagno delle acque meteorologiche o di qualsiasi altra provenienza per la tutela della salute e dell'ambiente.

ORDINA ALTRESI'

A) ai proprietari, degli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione ed altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolta d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua o cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnante d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta di acque in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa agli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5 – 7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumoli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere** alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 – 7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolta d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatto salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono effettuare nel periodo 1 Aprile – 31 Ottobre, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenti, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorchè nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le imprese di cui alla Legge 25.01.1994 n. 82 e al D.M. 07.07.1997 n. 274, nel periodo 1 Aprile – 31 Ottobre 2008, sono temporaneamente esentate dall'obbligo, della preventiva notifica all'ASL degli interventi di disinfestazione in generale.

AVVERTE

- le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento locale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo di disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- i trasgressori della presente Ordinanza saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria in cifra fissa di euro 100,00 (cento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L.L.

DISPONE

-sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale e l'ASL Milano 2 (Dipartimento di Prevenzione);

-la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti doi acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati alla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Carugate, 8 aprile 2010

Il responsabile del Settore VI° Ambiente
Dott. Emilio Galbiati